

Chiarimento n. 18: RICHIESTA CHIARIMENTI - LOTTO ALL RISK OPERE DARTE

presa visione della documentazione di Gara allegata, specificatamente del "**LOTTO 8 - CAPITOLATO SPECIALE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ALL RISKS OPERE D'ARTE**" chiediamo cortesemente di poter apportare le modifiche di seguito indicate:

SEZIONE 1

- 1) **ART. 1.6 - DURATA DEL CONTRATTO:** necessario ridurre il termine per entrambe le Parti di rescindere dal Contratto da 180 giorni a 120 giorni.
Inoltre, in caso di richiesta di proroga da parte del Contraente la Società NON può impegnarsi già in fase di emissione a prorogare eventualmente il Contratto alle medesime condizioni in corso, sarà infatti necessario valutare l'andamento tecnico statistico.
- 2) **ART. 1.9 - OGGETTI D'ARTE ACQUISITI DURANTE IL PERIODO DI COPERTURA:** l'inserimento di oggetti d'arte in corso di annualità di Polizza deve necessariamente essere notificato alla Compagnia in via preventiva, la quale ne valuterà gli aspetti tecnici e potrà procedere all'emissione di appendice rettificante l'iniziale Somma assicurata, previa corresponsione del relativo aggravio del premio;
- 3) **ART. 1.10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO:** necessario ridurre il termine da 180 giorni a 120 giorni
- 4) **ART. 1.20 - CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE:** da eliminare completamente in quanto non accettabile dalla Compagnia;
- 5) **ART. 1.21 - COASSICURAZIONE ATI E DELEGA:** da eliminare in quanto non trattasi di copertura in Coassicurazione;
- 6) **ART. 1.25 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause) – Territorialità:** Inserire nel Capitolato tutte le Clausole inglesi indispensabili e di seguito riportate:
 - a. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (Ed. 10/11/2003 - Cl. 370);
 - b. Total Asbestos Exclusion Clause.;
 - c. Sanction Limitation and Exclusion Clause.;
 - d. Limited Cyber Coverage Clause (JS2019-006 - Ed. 22/11/2019);
 - e. Termination of Transit Clause (Terrorism);
 - f. Communicable Disease Exclusion (Cargo) - JC2020-011 - Ed. 17/04/2020;
 - g. JLC Territorial and Conflict Exclusion Clause - JL2022-019 – 21/12/2022.

Territorialità di Polizza: La garanzia è prestata per i trasporti con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- 7) **ART. 1.26 – REVISIONE DEI PREZZI:** in caso di aggravamento e/o riduzione del rischio, da notificarsi tempestivamente a cura del Contraente e preliminarmente la revisione dei prezzi verrà effettuata direttamente dalla Compagnia stante valutazioni tecnico/statistiche del Contratto nonché del relativo aggravamento/riduzione del rischio.

SEZIONE 2

- 8) **ART. 2.11 - COLPA GRAVE:** da sostituirsi integralmente come di seguito:

“Sono comprese nell'assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- a) colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- b) dolo e/o colpa grave dei dipendenti e/o rappresentanti e/o persone di cui sia legalmente responsabile il Contraente e/o Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali della mostra.”

- 9) **ART. 2.12 - ONORARI PERITI:** misura massima da ridurre da € 150.000,00 ad € 20.000,00 per un sinistro o più sinistri nel corso della stessa annualità assicurativa.

- 10) **ART. 2.13 - CLAUSOLA VALORE ACCETTATO:** articolo da sostituirsi integralmente come segue:

“Nel caso in cui le opere siano di proprietà di Enti di diritto Pubblico la dichiarazione di valore equivale a stima accettata dalla Società.

Nel caso in cui le opere siano di proprietà di prestatori privati, la dichiarazione di valore sarà equivalente a stima solo a fronte di preventiva dichiarazione di congruità del valore dell'opera rilasciata dalla competente Soprintendenza ai beni artistici oppure a fronte di perizia valutativa, di un professionista esperto accreditato presso un Tribunale Italiano per l'ambito specifico, da accettarsi preventivamente all'inizio del rischio per iscritto tra le Parti. In assenza di stima accettata, il valore dell'opera verrà valutato, in caso di perdita e/o avaria, dal Perito nominato dagli Assicuratori.

In caso di controversia sul valore dell'opera le parti hanno la facoltà di nominare, a loro spese, un proprio esperto ed in assenza di accordo tra gli esperti nominati potranno ricorrere ad un arbitrato che le parti convengo svolgersi presso la Camera Arbitrale di Genova.”

- 11) **ART. 2.14 – CYBER EXCLUSION:** vedasi lettera d) punto 6) del presente documento.

- 12) **ART. 2.15 – MALATTIE TRASMISSIBILI PRECISAZIONE ED ESCLUSIONE:** vedasi punto 6) del presente documento.

SEZIONE 3

- 13) **ART. 3.1 - CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA. GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA:** eliminare la dicitura *“In caso di inosservanza a quanto sopra, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.”* In quanto le misure di sicurezza disciplinate dovranno obbligatoriamente essere rispettate.

- 14) **ART. 3.5 – ESTORSIONE:** articolo da eliminare, in quanto trattasi di garanzia non gradita alla Compagnia.

- 15) **ART. 3.8 - MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DELLE SEDI O DA SEDE A SEDE:** articolo da eliminare.

SEZIONE 4

- 16) **ART. 4.1 - CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA TRASPORTO:** lettera a) eliminare la dicitura *“o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato”*.
- 17) **ART. 4.4 - RINUNCIA ALLA RIVALSA:** articolo interamente da sostituire con la dicitura *“La Società rinuncia in caso di danno ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del vettore terrestre, degli imballatori speditori ed organizzatori, semprechè non emerga dolo o colpa grave da parte degli stessi.”*
- 18) **ART. 4.5 - CALCOLO E PAGAMENTO DEL PREMIO:** l'ambito dei trasporti potrà riguardare unicamente l'Italia (così come da territorialità di Polizza). Per eventuali trasporti all'estero sarà necessaria preventiva comunicazione alla Compagnia che ne valuterà la fattibilità.

SEZIONE 5

- 19) Non risulta chiaro se la Sezione sia stata espressamente richiesta dal Contraente o se debba essere eliminata. Rimaniamo in attesa di riscontro in merito.

SEZIONE 6

- 20) Sezione da eliminare, in quanto prevista unicamente la giacenza espositiva delle opere oggetto dell'assicurazione presso le ubicazioni precisamente indicate in Polizza

Risposta chiarimento n. 18: RICHIESTA CHIARIMENTI - LOTTO ALL RISK OPERE DARTE

- 1) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 2) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 3) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 4) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 5) Tale clausola sarà operativa solo nel caso in cui ci si avvalga della coassicurazione
- 6) Confermiamo la possibilità di inserire le clausole c, d e la g fermo restando la coerenza del contenuto con le condizioni del capitolato
- 7) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 8) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 9) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 10) Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 11) confermiamo la possibilità di inserire la clausola fermo restando la coerenza del contenuto con le condizioni del capitolato

- 12)** confermiamo la possibilità di inserire la clausola fermo restando la coerenza del contenuto con le condizioni del capitolato
- 13)** Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 14)** Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 15)** Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 16)** Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 17)** Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 18)** Il capitolato non può essere modificato ove non previsto
- 19)** La Sezione deve essere mantenuta (Chiodo a Chiodo) come da capitolato
- 20)** La Sezione deve essere mantenuta come da capitolato